

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C.

- 1) L'Associazione Giovanile Forense, AGIFOR**, P.I. 09964321005, C.F.96256870583, in persona del suo Presidente Nazionale, Avv. Carlo Testa, C.F. TSTCRL58S14H501A, in virtù dei poteri statutari, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Carlo Testa, dall'Avv. Gaetano Lauro Grotto e dall'Avv. Pierluca Dal Canto ed elettivamente domiciliata come da procura in calce al presente atto presso lo Studio del primo sito in Roma alla Via Filippo Eredia, n° 12;
- 2) L'Avv. CARLO TESTA**, C.F. TSTCRL58S14H501A, agente in proprio ex art. 86 C.p.c., elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura alla Via Filippo Eredia, n°12 in Roma. Il numero di fax e la pec ove inviare comunicazioni e notificazioni a norma di legge sono i seguenti: fax 06/87193445; pec: carlotesta@ordineavvocatiroma.org
- 3) L'Avv. GAETANO LAURO GROTTTO**, C.F. LRGGTN72H05H501I, agente in proprio ex art. 86 C.p.c., elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura alla Via Filippo Eredia, n°12 in Roma. Il numero di fax e la pec ove inviare comunicazioni e notificazioni a norma di legge sono i seguenti: fax 06/87193445; pec: carlotesta@ordineavvocatiroma.org
- 4) L'Avv. PIERLUCA DAL CANTO**, C. F. DLCPLC74E24H501B, agente in proprio ex art. 86 C.p.c., elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura alla Via Filippo Eredia, n° 12 in Roma. Il numero di fax e la pec ove inviare comunicazioni e notificazioni a norma di legge sono i seguenti: fax 06/87193445; pec: carlotesta@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

la **CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE**, C.F e P.I. Partita IVA 80027390584, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore con sede in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n° 8 c.a.p. 00193 Roma

PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO CHE

- A)** in data 2 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge n° 247 del 2012, recante la «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», il cui articolo 21, comma 8, prevede: «L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense». Al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa risultavano iscritti all'Albo, ma non iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense oltre 56.000 avvocati (56.095 per la precisione), in gran parte infra 40enni;
- B)** in data 4 febbraio 2013 il Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha indetto le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per il prossimo 18 novembre, successivamente poi anticipate con provvedimento modificativo del 7 giugno 2013 per i giorni dal 9 al 19 settembre 2013 (in atti). Successivamente, il Consiglio d'Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in data 8 febbraio 2013 con propria delibera ha determinato la distribuzione dei seggi per ogni distretto di Corte d'Appello, escludendo dall'elettorato attivo coloro che non erano iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense in data antecedente al 2 febbraio 2013, ossia riconoscendo l'elettorato attivo soltanto agli avvocati iscritti alla Cassa alla data del 1 febbraio 2013 (in atti);
- C)** se è vero che la normativa previdenziale (articolo 22 della legge n° 141 del 1980) precedente alla riforma forense disponeva che l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense avveniva a domanda e, solo successivamente alla mancata presentazione della domanda, d'ufficio, è altrettanto certo che dopo il 2 febbraio 2013, non può resistere la figura dell'iscritto all'Albo ma non iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, anche in attesa dell'adozione del regolamento ex comma 9 dell'articolo 21 della legge di riforma, sulla determinazione dei contributi minimi che dovranno versare gli avvocati, che in precedenza non erano iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;
- D)** è evidente che l'articolo 22 della legge n° 141 del 1980, che disciplinava il regime dell'iscrizione a domanda alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, è

incompatibile con la contestuale iscrizione all'Albo - Cassa prevista dall'articolo 21 della legge n° 247 del 2012, perché nel nuovo sistema non è più possibile iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense a domanda, ma automaticamente e contestualmente all'iscrizione all'Albo. D'altra parte, è ovvio che il futuro regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, che verrà adottato ai sensi del comma 9 del citato articolo 21, non potrà di certo prevedere la decorrenza dell'iscrizione automatica alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense dal 2014, ma evidentemente dal 2013. Quindi, in forza dell'attuale delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, si avranno avvocati iscritti all'Albo e alla Cassa con decorrenza dal 2013, che però non avranno potuto esercitare il loro diritto di voto nelle prossime imminenti elezioni per il Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense previste per i giorni dal 9 al 19 settembre 2013, costituendo una categoria anomala di iscritti con obblighi previdenziali ma senza diritti; **E)** la delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense viola il diritto elettorale di oltre 56.000 avvocati, antecedentemente alla Legge di riforma dell'ordinamento forense non iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in quanto non raggiungevano la soglia di reddito per poter chiedere ed ottenere l'iscrizione. Inoltre, sul sito internet della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (http://www.cassaforense.it/Cassafor/notiziecassa/notiziecassa_pg.cfm?area=02&urlannonotizia=2013#A2_04) è pubblicato un comunicato datato 11 febbraio 2013 il quale testualmente riporta:

**" COMUNICATO A TUTTI GLI ISCRITTI
Obbligo di iscrizione alla previdenza forense
ai sensi dell'art.21 commi 8-9-10 della legge n.247/2012**

In data 2 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che modifica in modo sostanziale il regime dell'iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense. In particolare l'art. 21 comma 8 dispone che **"l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense" e quindi l'iscrizione alla Cassa Forense**, già prevista obbligatoriamente per tutti gli iscritti agli Albi che esercitino la professione con carattere di continuità -cioè raggiungano prefissati limiti minimi di reddito o di volume d'affari professionali-, **viene ora fatta coincidere con il momento dell'iscrizione agli Albi, a prescindere da tali parametri reddituali**. Ne consegue che la cancellazione dalla Cassa Forense sarà possibile soltanto nel caso di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi Forensi. Ai sensi del comma 10 del cit. art. 21 per tutti gli iscritti agli Albi non è ammessa l'iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria e, quindi, alla gestione separata INPS. Il comma 9 dell'art. 21 affida alla Cassa Forense il compito di emanare, entro un anno dall' entrata in vigore della legge, un proprio regolamento che determini - per tutti gli iscritti, attuali e nuovi, con reddito inferiore a parametri reddituali da stabilirsi - i minimi contributivi dovuti, nonché eventuali condizioni temporanee di esenzione o diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. **In attesa dell'emanando regolamento previsto dal cit. comma 9 e della sua approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, quindi, non sarà richiesto il pagamento di alcun contributo minimo previdenziale da parte degli iscritti agli Albi, che non siano iscritti alla Cassa alla data del 1° febbraio 2013.** La Cassa disciplinerà i termini e le modalità amministrative dell'iscrizione alla previdenza forense, tenendo conto degli istituti dell'iscrizione retroattiva e dei benefici ex art. 14 l.141/92 per gli ultraquarantenni, nonché gli effetti previdenziali della cancellazione dagli Albi richiesta dopo l'entrata in vigore dell'emanando regolamento.

Il Presidente
Avv. Alberto Bagnoli";

F) con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, assunta il giorno 8 febbraio 2013, è stato determinato il corpo elettorale per le prossime elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, escludendo, illegittimamente, tutti gli avvocati non iscritti alla medesima Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense alla data del 1 febbraio 2013, e non, come invero correttamente doveva essere disposto, includendoli nel corpo elettorale in quanto iscritti di diritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense alla data del 3 febbraio 2013, giorno antecedente all'indizione delle elezioni da parte del Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in quanto a far data dal 2 febbraio 2013 tutti gli avvocati iscritti all'Albo sono iscritti ope legis anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ex art. 21, comma 8, della legge n° 247/2012 "l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense";

G) è bene specificare che la stessa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense reputa che l'avvocato iscritto all'Albo, ma non ancora iscritto alla data del 1 febbraio 2013 alla Cassa medesima, sia considerato ISCRITTO DI DIRITTO alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense con decorrenza dal giorno di entrata in vigore della legge n° 247 del 31 dicembre 2012, ovverossia dal 2 febbraio 2013, come riconosciuto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense medesima con l'elaborazione del Regolamento di attuazione dell'art. 21 comma 8 e 9 L. n° 247/2012 il cui articolo 1, comma 1, recita: "L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli albi professionali forensi a decorrere dal 2 febbraio 2013 o dalla successiva data di iscrizione all'Albo" (fonte sito internet: <http://www.ordavv.bari.it/news.php?item.392>); nonché con lettera del Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in atti) ai Presidenti degli Ordini territoriali in cui dichiara: *"la nuova legge professionale, recentemente entrata in vigore, modifica in modo sostanziale, anche il regime dell'iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense. In particolare l'art. 21 comma 8 dispone che "l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense" e quindi l'iscrizione alla Cassa Forense, già prevista obbligatoriamente per tutti gli iscritti agli Albi che esercitano la professione con carattere di continuità, e cioè raggiungano prefissati limiti minimi di reddito o di volume d'affari professionali, viene ora fatta coincidere con il momento dell'iscrizione agli Albi, a prescindere da tali parametri reddituali. Ne consegue che la cancellazione dalla Cassa Forense sarà possibile soltanto nel caso di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi Forensi"*;

H) sempre lo stesso Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in un articolo (in atti) pubblicato sulla Rivista della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense di cui è Direttore "La Previdenza Forense" n.1 del 2013 (Gennaio-Aprile) così scrive: *"L'art. 21 della legge 247 ha quindi una duplice portata: sostanziale sul regime previdenziale obbligatorio, e procedurale sul presupposto e la modalità di costituzione del rapporto (iscrizione contestuale albo/Cassa). Esso non contiene disposizioni transitorie sull'obbligo di iscrizione alla previdenza forense, e quindi pone fine immediatamente al regime che finora aveva estromesso dalla previdenza forense gli avvocati che esercitano la professione in modo sporadico e saltuario, ovvero che si trovino o che venissero a trovarsi in critiche condizioni reddituali, non raggiungendo neppure livelli minimi di sopravvivenza. Quindi non può ritenersi che l'applicazione dei commi 8, 9, 10 dell'art. 21 sia subordinata al regolamento che la Cassa deve emanare entro un anno in tema di contributi minimi dovuti da iscritti in particolari condizioni. Né può ragionevolmente sostenersi che possa esservi un doppio regime, iscrizione immediata alla Cassa per le iscrizioni all'albo successive alla legge ed iscrizione differita per quanti siano già iscritti all'albo. Tesi che non sarebbe supportata né dalla lettera né dalla ratio della nuova disciplina, che non fa differenze e vuole introdurre una decisa soluzione di continuità con il regime precedente. Il fatto che sinora gli iscritti solo albo facessero "affidamento" sulla non appartenenza alla Cassa è poi irrilevante se si considera che costoro comunque erano obbligati a versare contributi alla gestione separata INPS e spesso senza*

molta cognizione di causa facevano "affidamento" su un sistema che non garantiva loro il trattamento pensionistico auspicato, rischiando anche di perdere la contribuzione versata. Né ha senso parlare di inammissibile retroattività della legge, perché la posizione previdenziale rivestita ante lege non viene intaccata e gli effetti dell'iscrizione alla Cassa varranno soltanto per il futuro. Sicché un'interpretazione costituzionalmente orientata – che si fonda sul diritto dell'avvocato alla pensione ed al conseguente obbligo di iscrizione e contribuzione a gestioni previdenziali – non può di norma rimettere alla "volontà" del soggetto la scelta dell'appartenenza all'una o altra gestione obbligatoria (anche perché con la nuova legge ogni forma derogatrice di facoltatività è stata soppressa). Dunque nessuna forzatura è consentita al chiaro tenore della legge, e di conseguenza la Cassa Forense non potrà fare altro che deliberare di prendere atto dell'iscrizione di tutti gli avvocati e procedere tempestivamente all'adeguamento della sua regolamentazione interna al nuovo regime, al fine di non pregiudicare i diritti che derivano dalla posizione previdenziale di tutti gli iscritti agli albi, liberati con effetto immediato dalla gestione pensionistica pubblica";

I) risultano, pertanto, illegittimi, nulli, invalidi ed inesistenti tutti gli atti presupposti e conseguenti degli organi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense che hanno determinato - illegittimamente - un corpo elettorale per il rinnovo del Comitato dei Delegati con espressa esclusione degli avvocati non iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense a far data del 1 febbraio 2013. Così facendo, tuttavia, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha escluso dalla competizione elettorale oltre 56 mila avvocati, nonostante l'iscrizione di diritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense sia prevista dalla normativa di riforma della professione di avvocato a far data dal 2 febbraio 2013 e che il Regolamento elettorale indichi pacificamente che il corpo elettorale per il Comitato dei Delegati sia costituito dagli avvocati che risultino iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense il giorno precedente l'indizione delle elezioni per il rinnovo delle predette cariche sociali (art. 12 dello Statuto della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, Decreto Interministeriale del 23 dicembre 2003). **Indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati che è stata effettuata in data 4 febbraio 2013, quando, tuttavia, il corpo degli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense era già ex lege aumentato di 56.095 unità;**

L) in ogni caso, una eventuale, successiva, formalizzazione burocratica alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense dell'iscrizione di diritto è meramente dichiarativa e di presa d'atto di una iscrizione - costitutiva - che discende dalla legge e che, perciò stesso, non tollera formalismi di sorta;

M) in data 20 agosto 2013 gli odierni esponenti Agifor, Avv. Carlo Testa e Avv. Pierluca Dal Canto presentavano Ricorso ex art.700 C.p.c. - R.G. n° 57855/2013 - al Tribunale Civile di Roma al fine di far riconoscere agli avvocati iscritti all'Albo il diritto di elettorato attivo per le imminenti elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in quanto iscritti ope legis in data antecedente alle indizioni delle elezioni per cui è discorso (in atti sub A);

N) avverso l'Ordinanza di rigetto datata 6 settembre 2013 i medesimi esponenti presentavano Reclamo in data 7 settembre 2013 - R.G. n° 58909/2013 - al Collegio (in atti sub B), il quale con propria Ordinanza riconosceva il fumus boni iuris dei reclamanti (in atti) affermando che:

dei propri individui amici.

Nel merito, ritiene il collegio di non condividere, in punto di *fumus boni iuris*, la posizione del primo giudice. La formula adottata dall'art.21, comma 8, della L.247/2013 (sopra richiamata), appare invero pregnante nello stabilire la contestualità dell'iscrizione del professionista, all'Albo ed alla Cassa, introducendo un principio di forte novità rispetto al sistema anteatto, ancorché "politicamente" possa certo alimentare dibattiti nel ceto forense. Non sfugge, infatti, che pur prevedendo la stessa novella che la cancellazione dell'Albo del professionista, per difetto dei requisiti dell'esercizio professionale (che dev'essere effettivo, continuativo, abituale e prevalente) non può dipendere dal reddito prodotto (v. l'art.21, comma 1, ultimo periodo), nel contempo sancisce che l'avvocato, solo

perché tale (in quanto iscritto all'Albo) deve versare un contributo previdenziale quantomeno minimo, essendo automaticamente, ed in via esclusiva (v. l'art.21 cit., comma 10, che sancisce che "non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense") iscritto alla Cassa, ai sensi dell'art.21 comma 8. Sicché, onde sottrarsi a tale onere, potrebbe solo cancellarsi dall'Albo rinunciando alla professione.

4. L'automaticità trova conferma nella previsione del comma immediatamente successivo. Se la normativa vigente (prima della riforma) in tema di previdenza forense prevede che al raggiungimento di una certa soglia reddituale sia obbligatoria l'iscrizione alla Cassa Forense, ed al di sotto sia volontaria, l'art.21 co.9, L.247/2012 ("La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali ...") è del tutto inverosimile si riferisca ai "vecchi" iscritti, i quali di norma saranno in possesso di redditi tali da averne imposto l'iscrizione; la norma invero dispone sulla determinazione dei minimi contributivi dovuti "nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali ... "; di conseguenza deve far riferimento proprio agli iscritti ope legis in base al precedente comma 8 (d'altronde anche la immediata consecuzione delle due disposizioni è sintomatica di ciò). Anche tale disposto conferma dunque l'automaticità dell'iscrizione alla Cassa, solo per quella all'Albo professionale, anche a prescindere dall'adozione del Regolamento della Cassa, chiamato proprio a disciplinare gli obblighi di tali, nuovi iscritti.
5. Quanto alla ritenuta pregiudizialità, ai fini dell'efficacia (in realtà, dell'attuazione) della intera legge, compreso il principio di automaticità in esame, dell'emanazione del regolamento del Ministro della Giustizia, la stessa non appare fondata. La legge (art.21 co.8), invero, non prevede affatto la preventiva revisione degli Albi professionali per l'iscrizione alla Cassa, revisione che postula sia l'emanazione del regolamento ministeriale che l'attività dei Consigli degli Ordini, da ripetere ogni tre anni (art.21 co.2). La cancellazione dall'Albo presuppone poi il contraddittorio con il professionista interessato (art.21 co.4) che può proporre impugnazione. La mera emanazione del regolamento (senza, cioè, la "bonifica" degli Albi), che costituisce solo il presupposto per l'attività di revisione non si vede che rilevanza ex sé possa assolvere ai fini dell'iscrizione alla Cassa, in quanto non è certo sufficiente ad assicurare l'iscrizione solo di professionisti che esercitino la propria attività con i requisiti dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza. Si aggiunga che il discorso della bonifica risulterebbe del tutto incongruo rispetto alla situazione di colui il quale si sia iscritto all'Albo dopo l'emanazione del regolamento ministeriale (ed eventualmente il regolamento della Cassa su minimi contributivi e parametri reddituali ex art.21 co.9): questo professionista non avrebbe ancora cominciato a lavorare e, pertanto, la sua attività dovrebbe essere verificata a distanza di tempo, senza che possa, per alcuna ragione giuridica, ritenersi non iscritto alla Cassa ex art.21 co.8. La clausola generale di cui all'art.1 co.3, d'altra parte, non dice che la legge è completamente inefficace prima dell'emanazione di regolamenti del Ministero della Giustizia, ma solo che alla legge stessa debba darsi attuazione con tali atti, o sentito il Consiglio Nazionale Forense o, nelle materie di sua competenza, la Cassa Forense: il che rimanda ai casi di specie in cui la stessa normativa richiede dei regolamenti per la disciplina di determinate fattispecie (es. quello di cui

all'art.21 co.1 sui casi di cancellazione). La medesima clausola generale non menziona affatto, ai fini dell'attuazione, regolamenti della Cassa.

Il motivo – pure fatto proprio dall'ordinanza impugnata – di ostacolo all'immediata iscrizione del professionista (già) iscritto all'Albo alla Cassa, costituito dal fatto che mancherebbe una disciplina – da adottarsi dalla stessa Cassa entro un anno – in merito ai contributi che tali soggetti, ove nuovi iscritti ope legis (e quindi non iscritti alla Cassa a norma del sistema previgente per insufficienza del reddito), dovrebbero versare, pure non appare decisivo. Innanzitutto è previsto che la disciplina sia

;

O) le elezioni per il rinnovo dei componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense si sono svolte dal 9 al 19 settembre 2013 in seggi all'uopo destinati presso tutti Tribunali italiani

CONSIDERATO CHE

A) il ricorrente Avv. Pierluca Dal Canto è iscritto dal giugno 2010 all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Roma ed è iscritto a far data dal 2 febbraio 2013 ipso iure ex lege n° 247/2012 alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ed ha il diritto costituzionalmente e normativamente garantito di elettorato attivo per l'elezione del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense di cui alle votazioni fissate dal 9 al 19 settembre 2013. Il ricorrente Avv. Carlo Testa, in proprio e n.q. di Presidente dell'AGIFOR, ha il diritto soggettivo perfetto a che il corpo elettorale sia esattamente determinato secondo le precettive norme imperative elettorali di cui al Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2002 (regolamento per l'elezione del Comitato dei Delegati);

B) l'art. 12 dello Statuto della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (approvato con Decreto Interministeriale del 23 dicembre 2003) statuisce: "Il Comitato dei Delegati è formato dal numero invariabile di 80 componenti, eletti, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, dagli avvocati iscritti alla Cassa che mantengano l'iscrizione ad un albo e dai praticanti iscritti a domanda"; e l'art. 13 dispone che: "I componenti del Comitato dei Delegati durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili più di due volte consecutivamente";

C) il procedimento per il rinnovo del Comitato dei Delegati è disciplinato con Regolamento per l'elezione del Comitato dei Delegati (Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2002), il cui art. 1 dispone:

"1. Il Comitato dei Delegati è composto dal numero invariabile di 80 componenti eletti, a norma del presente regolamento, nei collegi elettorali.

2. I collegi elettorali coincidono con i distretti di Corte d'Appello indipendentemente dal raggiungimento del numero base di cui al successivo comma 3.

3. Il "numero base" viene determinato, una volta che il Presidente abbia indetto le elezioni ai sensi del successivo art. 4, dal Consiglio di Amministrazione dividendo il numero degli iscritti alla Cassa - in essere al giorno antecedente alla indizione delle elezioni - per 80. Il quoziente rappresenta il "numero base".

4. Il numero degli iscritti a ciascun collegio elettorale va diviso per il "numero base" ed il quoziente ottenuto, se pari o superiore a uno, rappresenta il numero dei delegati da assegnare a ciascun collegio.

5. Se il quoziente risulta inferiore ad uno al collegio viene comunque assegnato un seggio.

6. Determinato il numero dei seggi da attribuire ai collegi elettorali, si sottrae lo stesso al numero invariabile di 80 ottenendo così il numero dei seggi da assegnare con il conto dei resti.

7. I seggi così individuati vengono assegnati fino ad esaurimento ai maggiori resti, ordinati in

linea decrescente". Il successivo art. 4 al comma 2 ingiunge: "Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti coloro che risultano iscritti alla Cassa, a tutti gli effetti, il giorno precedente a quello di indizione delle elezioni. Hanno diritto di elettorato passivo gli elettori che siano anche in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto. Sono compresi fra gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti i pensionati non cancellati dagli albi".

D) con la novella legislativa di cui alla legge n° 247/2012 è scomparsa la figura dell'avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, sicché tutti gli avvocati iscritti ad un Albo circondariale a far data dal 2 febbraio 2013 sono iscritti ex lege alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense: "L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense": art. 21 comma VIII, legge n° 247/2012; ed inoltre: "Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense": art. 21 comma X, legge n° 247/2012;

E) invero, l'art. 21 comma 8 Legge n° 247/2012, nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, entrata in vigore in data 2 febbraio 2013, ha stabilito: "l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense". E la sopra citata disposizione, in assenza di norme transitorie, è di immediata applicazione; di conseguenza, devono ritenersi iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense sia gli iscritti agli Albi dopo il 2 febbraio 2013, sia quanti a tale data erano già iscritti, sebbene con le modalità da determinarsi ai sensi dell'art. 21 comma 9 Legge n° 247/2012;

F) in data 4 febbraio 2013 il Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha, comunque, indetto le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati per il quadriennio 2013/2017, in conformità al vigente regolamento elettorale. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento elettorale: "hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti coloro che risultano iscritti alla Cassa, a tutti gli effetti, il giorno precedente a quello di indizione delle elezioni";

G) ai sensi del vigente regolamento elettorale della Cassa (art. 1) il numero dei delegati da eleggere in ciascun distretto di Corte di Appello si ottiene dividendo il numero degli iscritti alla Cassa per il c.d. numero base (ottenuto dividendo in 80 il numero degli iscritti alla Cassa Nazionale e Previdenza Forense);

H) il Consiglio d'Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, nonostante la vigenza della legge n° 247/12, ha ritenuto di calcolare il numero dei delegati da eleggere in ciascun distretto considerando i soli iscritti alla Cassa e non già tutti gli iscritti agli Albi, precludendo in tale maniera l'elettorato attivo a 56.095 Avvocati, iscritti di diritto alla Cassa medesima dal 2 febbraio 2013;

I) la mancata inclusione nel novero degli elettori per il prossimo imminente (9-19 settembre 2013) rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense di tutti gli avvocati iscritti alla Cassa medesima a far data dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della nuova normativa professionale forense - data precedente l'indizione (4 febbraio 2013) delle elezioni da parte del Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense - è, pertanto, illegittima, invalida, ed ingiusta;

L) l'Avv. Pierluca Dal Canto è iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Roma dal giugno 2010 e a far data dal 2 febbraio 2013 è iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in virtù della richiamata legge n° 247/2013 ex art. 21, comma 8; ed in quanto iscritto non può essere privato del diritto soggettivo di elettorato attivo;

M) l'AGIFOR, come libera espressione dell'associazionismo esponenziale forense, persegue all'articolo 1 del proprio Statuto lo "Scopo dell'Associazione è la formazione culturale, professionale ed etica e l'assistenza materiale e morale dei giovani che intendono esercitare la libera professione forense" (<http://www.agifor.it/newsite2/page.php?15>), ed ha interesse, pertanto, a che le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense siano svolte secondo legittime procedure elettorali, ivi

comprese la determinazione del corpo elettorale e la distribuzione degli 80 seggi nei vari Distretti di Corte di Appello proporzionalmente al numero degli iscritti agli Albi; è presente, inoltre, in vari distretti di Corti d'Appello. Inoltre, l'AGIFOR, ha in corso la procedura di riconoscimento di associazione forense maggiormente rappresentativa presso il Consiglio Nazionale Forense ed è associazione forense che organizza da molti anni eventi formativi per gli avvocati con regolare accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Roma (cfr documentazione in atti).

N) l'Avv. Carlo Testa è Presidente Nazionale dell'Agifor e come iscritto dal 1984 alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha il diritto al regolare svolgimento delle procedure elettorali, ivi comprese quelle di determinazione del corpo elettorale per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;

O) l'Avv. Gaetano Lauro Grotto, altresì, è iscritto alla Cassa di categoria ed ha il diritto al regolare svolgimento delle procedure elettorali, ivi comprese quelle di determinazione del corpo elettorale per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;

P) inoltre, nella situazione del ricorrente Avv. Pierluca Dal Canto, versano, altresì, tutti i Colleghi precedentemente non iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ed iscritti, tuttavia, di diritto ex lege n° 247/2012 a far data dal 2 febbraio 2013, data che è anteriore all'indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati disposto dal Presidente di Cassa Forense (4 febbraio 2013). Anche per tali avvocati gli esponenti tutti hanno interesse a che sia riconosciuto il loro diritto di elettorato attivo;

Q) in ogni caso, l'illegittimità della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense il giorno 8 febbraio 2013 nella determinazione del "numero base" e, quindi, nell'esclusione di 56.095 avvocati iscritti agli Albi territoriali a far data dal 2 febbraio 2013, non conteggiati nel predetto "numero base" di cui all'art. 12, comma 3 del regolamento elettorale del Comitato dei Delegati (Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2002) riconosce in capo a tutti gli odierni esponenti il loro interesse giuridico alla tutela di una posizione giuridica soggettiva. Infatti, in due importanti sentenze della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (Tanase c. Moldavia (Ricorso n. 7/08 del 27 aprile 2010) e Aliyev c. Azerbaijan (Ricorso n. 18705/06 del 8 aprile 2010) l'analisi congiunta delle due sentenze permette di enucleare la duplice interpretazione del diritto alle elezioni. Da una parte come diritto di partecipazione, che si scompone nel diritto soggettivo all'elettorato attivo e passivo, e si codifica nella legislazione sul diritto di voto. Dall'altra come paradigma della "regolarità del voto" e della procedura elettorale, che attiene al livello dell'amministrazione delle elezioni. In materia elettorale vige, quindi, il principio generale secondo il quale, poiché il relativo procedimento è preordinato alla formazione e all'accertamento della volontà degli elettori, devono ritenersi di effetto invalidante solo quelle anomalie procedurali che impediscono l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali, o comunque attentano concretamente alle garanzie di legge. (Cons. Stato, Sez. V, 19 gennaio 2013, n° 297)

MOTIVI DEL RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C.

la delibera dell'8 febbraio 2013 della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è ingiusta, illegittima, nulla, invalida, erronea e va riformata per i seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 21 COMMA 8 e 9, nonché ART. 65 LEGGE DI RIFORMA

In verità, l'iscrizione di tutti gli avvocati alla Cassa Forense è disposta dalla legge con effetto immediato, senza subordinazione dell'iscrizione per cui è discorso all'emanando regolamento ex art. 1, comma 3, ed ex art. 21, comma 9, della Legge n°247/2012. Infatti, il comma 9 dell'art. 21 recita: "La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo". Ora, i

SOGGETTI ISCRITTI sono da considerarsi, senza dubbio alcuno, gli avvocati iscritti ope legis in virtù della legge di riforma dell'ordinamento della professione di avvocato. Infatti, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense può legittimamente emanare un Regolamento solo per chi è iscritto, non per chi non è iscritto. Argomentando a contrariis, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (soggetto di diritto privato) potrebbe emanare un Regolamento per chi non è iscritto? Ed ancora, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense potrebbe individuare, in via di normazione secondaria fra l'altro, i soggetti passivi dell'obbligazione previdenziale e renderli soggetti al suo imperium potestativo in base a quale fonte giuridica, accedendo alla tesi che non è la Legge che disciplina l'iscrizione costitutiva alla Cassa stessa? Il richiamo alle disposizioni transitorie fatto dall'art. 65 della Legge di riforma attiene esclusivamente ai Regolamenti interni della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, ma non può essere utilizzato per postergare l'efficacia di una norma di immediata precettività che attribuisce un diritto di status, quello di avvocato iscritto alla Cassa di categoria con i conseguenti diritti e doveri. Quello che l'art. 21, comma 9, espressamente dispone è soltanto la postergazione della contribuzione previdenziale (non l'iscrizione ope legis) all'emanazione di un regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per i casi di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali. Se ci fosse una iscrizione costitutiva basata sul Regolamento, questo stesso Regolamento potrebbe spiegare i suoi effetti soltanto sui soggetti iscritti e, quindi, di tutta evidenza, NON SUI SOGGETTI CHE NON SONO ISCRITTI ALLA Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. E si perderebbe, di conseguenza, anche il senso e la voluntas del legislatore, in quanto ad OGGI NON CI SAREBBE NESSUN ISCRITTO ALLA CASSA DI CATEGORIA DESTINATARIO DI QUEI REGOLAMENTI. INFATTI, AD OGGI, NESSUN SOGGETTO SOTTO I MINIMI CONTRIBUTIVI SAREBBE ISCRITTO alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense IN QUANTO AVENTE UN REDDITO MINIMO DI ALMENO 10.500 EURO SECONDO LA NORMATIVA CONSIDERATA IN VIGORE - da parte della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con la quale essa cassa di Categoria ha escluso 56.095 avvocati dal diritto di elettorato attivo - E CHE PALESEMENTE E' CONTRA LEGEM. Inoltre, rendere imperativo e precettivo tale Regolamento per chi non è iscritto sarebbe avallare una mostruosità giuridica in quanto contraria ai fondamenti e principi generali dell'ordinamento giuridico. **Senza una espressa previsione legislativa l'effetto giuridico dell'art. 21 comma 8 si verifica al momento dell'entrata in vigore della Novella.**

2) SUSSISTENZA ED EMANAZIONE IN DATA 11 FEBBRAIO 2013 DI UN PROVVEDIMENTO REGOLAMENTARE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE DISCIPLINANTE GLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ISCRIZIONE OPE LEGIS, CON ESPRESSA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

In ogni caso, con provvedimento dell'11 febbraio 2013 - riprodotto sub punto E) delle premesse - il Presidente della , Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, anche volendo aderire alla tesi impugnata, ha adempiuto alla regolamentazione del rapporto previdenziale dei neo iscritti d'ufficio, escludendo espressamente per l'anno 2013 la richiesta della contribuzione previdenziale minima: "In attesa dell'emanando regolamento previsto dal cit. comma 9 e della sua approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, quindi, non sarà richiesto il pagamento di alcun contributo minimo previdenziale da parte degli iscritti agli Albi, che non siano iscritti alla Cassa alla data del 1° febbraio 2013" (COMUNICATO PRESIDENTE CASSA FORENSE).

3) DIRITTO (E DOVERE) SOGGETTIVO PERSONALE DELL'AVVOCATO DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE

Anche secondo pacifici arresti della Corte del Diritto e del Giudice delle Leggi il rapporto previdenziale quando è obbligatorio non può ritenersi un rapporto sinallagmatico dove l'aspetto patrimoniale prevalga sul principio di solidarietà su cui si fonda l'iscrizione stessa. Tant'è che l'eventuale morosità dell'iscritto non comporta una espulsione dalla Cassa. Infatti,

l'iscrizione per cui è giudizio è in forza di una Legge dello Stato e non in forza di una instaurazione o adempimento di un rapporto patrimoniale obbligatorio. E' di tutta evidenza che la novella legislativa determina che l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è conseguente al possesso di una qualità personale, ossia allo status di avvocato e non alla formalizzazione di un rapporto patrimoniale obbligatorio. La delibera impugnata, dunque, viola la legge e va riformata in quanto subordina l'effetto giuridico e la norma di legge (comma 8 art. 21 della Legge n° 247/2012) ad adempimenti di tipo regolamentare comunque non influenti sul diritto-dovere di iscrizione - e conseguente assunzione di diritto di elettorato attivo. In ogni caso, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense medesima fin dall'11 febbraio 2013 ha regolamentato gli effetti dell'iscrizione conseguenti all'iscrizione ope legis dei 56.095 Avvocati stabilendo di non richiedere alcun contributo ai nuovi iscritti d'ufficio per l'anno 2013. Contrariamente a quanto si potrebbe affermare la normativa che disciplina transitoriamente la materia de qua (art. 65) risulta violata poiché non è necessario né compatibile con la normativa di legge mantenere il principio dell'iscrizione a domanda fino all'emanazione del regolamento di cui all'art.21 comma 8 Legge n° 247/2012 in quanto la novella introduce il principio dell'iscrizione d'ufficio senza alcuna espressa od implicita condizione sospensiva. Altresì, non può ritenersi che l'applicazione dei commi 8, 9, 10 dell'art. 21 della Riforma sia subordinata al regolamento che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense deve emanare entro un anno in tema di contributi minimi dovuti da iscritti in particolari condizioni. Né può ragionevolmente sostenersi che possa esservi un doppio regime, iscrizione immediata alla Cassa per le iscrizioni all'albo successive alla legge ed iscrizione differita per quanti siano già iscritti all'albo. Tesi che non sarebbe supportata né dalla lettera né dalla ratio della nuova disciplina, che non fa differenze e vuole introdurre una decisa soluzione di continuità con il regime precedente. Il fatto che sinora gli iscritti solo albo facessero "affidamento" sulla non appartenenza alla Cassa è poi irrilevante se si considera che costoro comunque erano obbligati a versare contributi alla gestione separata INPS e spesso senza molta cognizione di causa facevano "affidamento" su un sistema che non garantiva loro il trattamento pensionistico auspicato, rischiando anche di perdere la contribuzione versata. Né ha senso parlare di inammissibile retroattività della legge, perché la posizione previdenziale rivestita ante lege non viene intaccata e gli effetti dell'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense varranno soltanto per il futuro. Sicché un'interpretazione costituzionalmente orientata - che si fonda sul diritto dell'avvocato alla pensione ed al conseguente obbligo di iscrizione e contribuzione a gestioni previdenziali - non può di norma rimettere alla "volontà" del soggetto la scelta dell'appartenenza all'una o altra gestione obbligatoria (anche perché con la nuova legge ogni forma derogatrice di facoltatività è stata soppressa). Dunque nessuna forzatura è consentita al chiaro tenore della legge, e di conseguenza la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense non potrà fare altro che deliberare di prendere atto dell'iscrizione di tutti gli avvocati e procedere tempestivamente all'adeguamento della sua regolamentazione interna al nuovo regime, al fine di non pregiudicare i diritti che derivano dalla posizione previdenziale di tutti gli iscritti agli albi, liberati con effetto immediato dalla gestione pensionistica pubblica. La normativa professionale, altresì, che fa divieto di forme alternative di iscrizione previdenziale alla Cassa è, dunque, immediatamente precettiva ex art. 21 comma 8 senza alcuna condizione sospensiva della sua efficacia prevista dalla Legge di Riforma.

Tutto ciò premesso, gli esponenti ut supra domiciliati, rappresentati e difesi

RICORRONO EX 702 C.P.C.

"alla adita Autorità di Giustizia affinché, ogni contraria eccezione, ragione e domanda disattesa, **per i motivi tutti in narrativa esposti**, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) dichiarare nulle, illegittime, invalide, inesistenti e comunque di nessun effetto giuridico le svolte elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed

Assistenza Forense tenutesi dal 9 al 19 settembre 2013, disponendo, in particolare, il ripristino della legalità elettorale e del diritto di elettorato attivo del ricorrente Avv. Pierluca Dal Canto, nonché di tutti gli avvocati iscritti all'Albo forense circondariale, tenuto dagli Ordini degli Avvocati territoriali, illegittimamente esclusi dalle elezioni, ordinando in particolare alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense di emettere ogni provvedimento idoneo e conseguente alla proposta domanda giudiziaria e per l'effetto dichiarare invalida, nulla, illegittima e di nessun effetto giuridico la proclamazione degli eletti delle svolte elezioni per cui è lite quali componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;

2) ordinare alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense di rideterminare il "numero base" per la distribuzione dei seggi nei collegi elettorali ex art. 12 Regolamento elettorale del Comitato dei Delegati (Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2002), computando tutti gli avvocati italiani iscritti all'Albo forense circondariale tenuto dai Consigli degli Ordini degli Avvocati territoriali il giorno antecedente l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense da assumersi con delibera del Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ordinando alla stessa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense l'inserimento dei nominativi di tutti gli avvocati iscritti all'Albo forense circondariale tenuto dai Consigli degli Ordini degli Avvocati territoriali alla data antecedente l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con ogni conseguente provvedimento in ordine alla redistribuzione degli 80 seggi fra tutti i distretti di Corte d'Appello;

3) in virtù di quanto sub 1) e 2) ordinare alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense di consentire all'odierno concludente Avv. Pierluca Dal Canto l'espressione del proprio libero diritto di elettorato attivo in occasione della prossima elezione per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, ordinando alla stessa l'inserimento del proprio nominativo nelle liste elettorali per l'elezione del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, nonché di tutti gli avvocati iscritti all'Albo forense circondariale tenuto dagli Ordini degli Avvocati territoriali

E SI INVITA

la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense a costituirsi nel termine di non oltre dieci giorni prima dell'udienza che verrà fissata dal Giudice designato a sensi dell'art. 702 bis, comma 3, C.p.c., e a comparire in tale udienza dinanzi lo stesso, con l'avvertimento che la costituzione oltre detto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 C.p.c. in tema di competenza, nonché dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio di cui agli artt. 167 e 702 bis, comma 4, C.p.c., nonché quelle della chiamata in causa di terzo di cui all'art. 702 bis, comma 5, c.p.c.. Si avverte, inoltre, che - in caso di mancata costituzione - la causa proseguirà in sua contumacia".

Con vittoria di spese e compensi di lite.

Si depositano:

A) Fascicolo di parte fase cautelare

B) Fascicolo di parte fase del reclamo

1) Delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense

2) Ordinanza sul Reclamo in R.G. n° 58909

3) Documentazione autorizzazione e accreditamento dell'Ordine degli Avvocati di Roma per gli Eventi Formativi Agifor

Si dichiara che il presente giudizio è esente dal C.U. ai sensi dell'articolo 127 del D.lgs. n° 104/2010 e art. 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1966, n° 1147 trattandosi di materia elettorale

Roma, lì 9 ottobre 2013

Avv. Carlo Testa

Avv. Gaetano Lauro Grotto

Avv. Pierluca Dal Canto

PROCURA AD LITEM

L'Avv. Carlo Testa n..q. di Presidente Nazionale dell'Associazione Giovanile Forense, AGIFOR, conferisce il potere di rappresentanza e difesa, con ogni facoltà di legge, in ogni fase, stato e grado del presente giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, ivi compresa l'eventuale fase esecutiva, all'Avv. Avv. Gaetano Lauro Grotto e all'Avv. Pierluca Dal Canto, congiuntamente e disgiuntamente a sè medesimo.

Si autorizza, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n° 96/03, ad utilizzare i dati personali per la difesa dei diritti e per il perseguimento delle finalità di cui al mandato.

Si elegge domicilio per le notificazioni e comunicazioni di legge in Via Filippo Eredia, n° 12 in Roma presso lo Studio dell'Avv. Carlo Testa.

Avv. Carlo Testa n.q. di Presidente Nazionale dell'Agifor

per autentica

Avv. Gaetano Lauro Grotto

Avv. Pierluca Dal Canto